

C.I.S.S.

Consorzio intercomunale dei servizi sociali
Chivasso

DETERMINAZIONE	N. 278	DATA 04/12/2020
-----------------------	---------------	------------------------

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.L. 175/2016

**IL RESPONSABILE
DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa Bruna MARINO**

IMPEGNO SPESA

Art. 151, comma 4 d.Lgs. 267/2000

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria per la quale è stato assunto

L'impegno n. ...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione in copia viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 gg. consecutivi.

Dal 17/12/2020

Li 17/12/2020

**Il Segretario Consortile
F.to Dott.ssa Anna ANOBILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.L. n. 175 riguardante la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 dello stesso D.L. n. 175 del 19 agosto 2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Visto il D.L. 24/06/2014 n. 90 e s.m.i., ed in particolare l'art.17, in materia di ricognizione degli Enti Pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate;

Preso atto che il Consorzio è tenuto ad effettuare entro il 31.12.2020, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 31/12/2019;

Vista la Delibera dell'Assemblea Consortile del C.I.S.S. di Chivasso n.10 del 12/10/2015 con cui si autorizzava l'alienazione della quota di partecipazione detenuta dal Consorzio nella società consortile a responsabilità limitata C.I.C. s.c.r.l.;

Visto che in data 21/12/2015 si è proceduto a sottoscrivere la stipula del contratto di cessione della quota C.I.C s.c.r.l., di cui al punto precedente, innanzi ad Andrea Ganelli Notaio in Torino;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 313 del 31.12.2019 con cui si prendeva atto dell'esito negativo della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 24 del D.L. 175/2016;

Considerato che l'art. 20 co. 1 del citato D.Lgs. 175/2016, ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede che "[...] *le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.*";

Atteso che la scrivente, in qualità di Direttore Generale del C.I.S.S. di Chivasso, è responsabile del procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016, di attestare che, alla data del 31/12/2019 il C.I.S.S. di Chivasso non deteneva partecipazioni in alcuna società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;

Ritenuto, inoltre, di dare comunicazione dell'esito negativo della ricognizione secondo la modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, descritte dettagliatamente nelle "*Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche*" inserite nella Home Page dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro;

Visto lo Statuto del Consorzio;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1 – Di attestare che, alla data del 31/12/2019, il C.I.S.S. di Chivasso non deteneva partecipazioni in alcuna società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

2 – Di comunicare l'esito negativo della ricognizione secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, descritte dettagliatamente nelle "*Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche*" inserite nella Home Page dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20, co. 3 del TUSP.